

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002. (Spese di pubblicazione sui quotidiani dell'avviso dell'avvenuta adozione di variante urbanistica al piano urbanistico comunale)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/8918 del 4/05/2004

In merito alla richiesta di parere (pervenuta da una amministrazione comunale) circa la possibilità di imputare alla Provincia, in forza dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 37 del 2002, le spese di pubblicazione sul quotidiano dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante urbanistica con effetto di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, si ritiene necessario affermare che la questione appare alquanto controversa e problematica. La tesi interpretativa sostenuta dal Comune (ossia la sussistenza a carico della amministrazione provinciale dell'obbligo di rimborsare al Comune le spese dallo stesso sostenute per la pubblicazione sul quotidiano dell'avviso dell'avvenuta adozione di variante urbanistica) potrebbe essere condivisa limitatamente ai casi in cui la variante urbanistica abbia ad oggetto esclusivamente la localizzazione dell'opera pubblica per la cui realizzazione si rende necessario attivare la procedura espropriativa. In tal caso il Comune pone in essere un'attività amministrativa su richiesta di altro soggetto che, per realizzare l'esproprio, deve attivare la prima fase della procedura espropriativa, ossia quella di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante variante urbanistica.

L'art. 3, comma 5, potrebbe giustificare tale tesi, se interpretato estensivamente. La disposizione citata disciplina infatti l'ipotesi generale in cui un soggetto, privo del potere di realizzare l'esproprio delle aree, debba rivolgersi alla amministrazione competente a seguire tale procedura. In tali casi l'ufficio per le espropriazioni curerà, per conto del soggetto promotore pubblico o privato, tutti gli atti comprese le pubblicazioni sul giornale e le comunicazioni personali. L'amministrazione che cura la procedura espropriativa nell'interesse di altro soggetto ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per le comunicazioni e pubblicazioni.¹

Nell'ipotesi oggetto del quesito siamo nel diverso caso dell'amministrazione provinciale competente a realizzare le opere e dunque a seguire per mezzo del proprio ufficio per le espropriazioni la procedura espropriativa (per effetto del principio generale espresso dall'art. 6, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001 e dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 37 del 2002 che vede l'autorità competente a realizzare l'opera altresì competente alla emanazione degli atti espropriativi). La Provincia si rivolge al Comune non per lo svolgimento delle procedure espropriative ma perché, trattandosi di opera non conforme ai vigenti strumenti urbanistici comunali, richiede al Comune di apportare variante urbanistica agli strumenti urbanistici comunali, al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo.

Sebbene dunque l'art. 3, comma 5, contenga una diversa ipotesi, non sembra potersi negare che la fattispecie indicata dal Comune vi possa comunque rientrare, in quanto la ratio è la stessa ossia quella di imputare le spese di una attività al soggetto nel cui interesse la stessa viene svolta.

Al contrario, in tutti i casi in cui la procedura di variante si inserisca in una più ampia operazione di regolazione dell'uso del territorio, e non si esaurisca quindi nella sola localizzazione dell'opera pubblica, appare prevalente la funzione comunale di pianificazione territoriale e dunque si ritiene che il Comune dovrà sostenere gli oneri economici delle pubblicazioni sul giornale. Infatti, la procedura di variante ai sensi della L.R. n. 20 del 2000 o della L.R. n. 47 del 1978, già prevede l'obbligo di pubblicare in un giornale l'avviso dell'avvenuta adozione della stessa. Cioché qualora venga anche apposto il vincolo espropriativo occorre solo integrare la formula dell'avviso per questo specifico effetto, come richiesto dall'art. 10, comma 2, L.R. n. 37 del 2002.

Ciò detto, non può negarsi che distinguere tra varianti urbanistiche localizzative e varianti più generali ai fini di individuare il soggetto che deve sostenere la spesa delle pubblicazioni, può non essere sempre un'operazione agevole. In considerazione di ciò e alla luce del fatto che comunque ogni procedimento di variante urbanistica ha anche un'autonoma rilevanza, in quanto coinvolgente gli interessi di tutti i cittadini, si invita il Comune a valutare caso per caso e con particolare attenzione all'aspetto sostanziale delle ipotesi concrete, se sia possibile darsi prevalente la finalità e l'interesse espropriativo, in modo da addebitare le spese delle pubblicazioni al soggetto che richiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

¹ Si pensi al caso dell'Enel che chiede alla Provincia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche, autorizzazione che può comportare dichiarazione di pubblica utilità delle opere; la Provincia in quanto autorità che dichiara la pubblica utilità delle opere è tenuta a curare le procedure espropriative.